

2° ORIGINALE**Provincia
di Milano**Direzione Centrale Risorse Ambientali
Risorse Idriche E Cave**Decreto Dirigenziale**

Decreto n.177/2006 del 06/07/2006

Prot. n.147530/2006 del 29/06/2006

Raccolta Generale n.6619/2006 del 06/07/2006

Fasc.18.6 / 2005 / 8445

Oggetto: Concessione di derivazione d'acqua per mod. 0,003 (0,3 l/sec.), per uso industriale dal laghetto freatico di cava in comune di Peschiera Borromeo alla ditta EUREKO S.r.l. - Località Cascina Fornace - in Peschiera Borromeo

IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE IDRICHE E CAVE

Premesso che l'art. 43 comma 1 lett. a) punto 5) della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" ha delegato alle Province le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a piccole derivazioni d'acqua, ai sensi dell'art. 15 del R.D. 1775/1933;

Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 - n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";

Visto il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il R.D. 14 agosto 1920 n. 1285 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche";

Visto il decreto legislativo 3.04.06 n.152 "Norme in materia ambientale";



Vista la domanda di concessione di derivazione per mod. 0,003 (0,3 l/sec.), per uso industriale, dal laghetto freatico di cava in comune di Peschiera Borromeo, presentata in data 12.07.2005 dalla ditta EUREKO S.r.l. - Località Cascina Fornace - in Peschiera Borromeo e integrata in data 09.11.2005;

Visto il parere favorevole al rilascio della concessione richiesta espresso dal Servizio Tecnico e Derivazioni Acque Superficiali di questa Provincia contenuto nella Relazione di Istruttoria datata 30.03.2006;

Visto il disciplinare sottoscritto dal Sig. Stefano Magnoni, amministratore unico della ditta Eureka S.r.l., in data 27 giugno 2006 contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua;

Visti gli artt. 26 e 27 del Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 23855/2685/97 del 13 febbraio 2002 in materia di poteri e responsabilità dei dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";


Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti e delle norme citate;

DECRETA

Per quanto in premessa illustrato e considerato, fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua,

1. il rilascio della concessione preferenziale di derivazione d'acqua per complessivi mod. 0,003 (0,3 l/sec.), per uso industriale, dal laghetto freatico di cava in comune di Peschiera Borromeo, alla ditta EUREKO S.r.l. Località Cascina Fornace - in comune di Peschiera Borromeo, alle condizioni e secondo gli obblighi indicati nel disciplinare, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sottoscritto dal concessionario in data 27 giugno 2006;
2. che la durata della concessione, trattandosi di piccola derivazione ad uso industriale, sarà di 30 (trenta) anni a decorrere dalla data del 10 agosto 1999, tenuto conto che l'inizio dell'utilizzazione è precedente alla dichiarazione di pubblicità delle acque ex art. 1 del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238, pertanto con scadenza il 9 agosto 2029;
3. che il concessionario corrisponderà alla Regione Lombardia il canone annuo per l'uso delle acque secondo l'importo e le modalità indicate nel disciplinare sopra citato, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Contro il presente atto, ai sensi della legge 6.12.71 n. 1034, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica, ferma restando la competenza diretta in materia di ricorsi avverso i provvedimenti della Pubblica Amministrazione in materia di acque pubbliche del Tribunale



Superiore delle Acque Pubbliche. Il termine per ricorrere a quest'ultimo Tribunale è di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.


Copia del presente decreto di concessione sarà inviata a:

- Regione Lombardia - Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità - U. O. Reti e Infrastrutture;
- Regione Lombardia - Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche - Interventi in materia di opere pubbliche e di genio civile;
- Servizio Gestione Attività Venatoria e Piscatoria;
- Parco Agricolo Sud Milano;
- Autorità di Bacino del Fiume Po;
- Comune di Peschiera Borromeo;
- Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi.

Il Funzionario proponente
(Dott. Alberto Altomonte)




Il Responsabile del Servizio
Tecnico e Derivazioni Acque Superficiali
(Dott. Rinaldo Venturelli)



**IL DIRETTORE DEL SETTORE
RISORSE IDRICHE E CAVE**

(Dott. Rodolfo Ferrari)





Milano, 6 luglio 2006

Il presente Decreto è stato
trasmissiono in copia all'Archivio
per esposizione all'Albo, al Presidente,
all'Assessore, al Segretario Generale.

Il Direttore





Provincia di Milano

Direzione Centrale Risorse Ambientali
Settore Risorse Idriche e Cave
Servizio Tecnico e Derivazioni Acque Superficiali



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
€ 14,62

00014916 00000788 W09GH001
00002748 22/06/2006 16:31:23
0001-00009 665CE4D0F0618FAD

D 1 05 064958 441 7

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
€ 14,62

00014916 00000788 W09GH001
00002745 22/06/2006 16:31:29
0001-00009 5907741F5AB0AD92

D 1 05 064958 440 6

Id. pratica: MI0345612005

DISCIPLINARE CONTENENTE GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI CUI DOVRA' ESSERE VINCOLATA LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA dal laghetto freatico di cava in comune di Peschiera Borromeo - Località Cascina Fornace -, ad uso industriale, richiesta dalla ditta EUREKO S.r.l. con sede legale in via G. Donizetti, 49 in Milano codice fiscale/partita IVA 13119070152 con istanza in data 12.07.2005.

Art. 1 - QUANTITA' DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE

La quantità complessiva d'acqua da derivare dal laghetto freatico di cava in comune di Peschiera Borromeo - Località Cascina Fornace - è fissata in misura non superiore alla portata nominale massima della pompa pari a: 14 l/sec. e alla portata media pari a: 0,3 l/sec., corrispondente ad un volume di prelievo complessivamente derivabile costituente il fabbisogno dell'utenza pari a: 10.000 mc/anno.

Art. 2 - USO DELL'ACQUA DERIVATA

1. La concessione d'acqua pubblica è rilasciata in relazione al seguente uso: industriale.
2. L'acqua derivata è utilizzata sia per l'abbattimento delle polveri prodotte nel corso del ridimensionamento volumetrico delle macerie (oggetto del processo di recupero e riciclaggio) a mezzo di idonei sistemi di nebulizzazione di acqua, sia per il processo di lavaggio dei terreni contaminati da bonificare "soil washing" (l'impianto è dotato di un sistema a circuito chiuso, pertanto l'acqua necessaria una volta avviato il sistema risulta unicamente quella di reintegro nel normale consumo del ciclo di lavaggio).

Art. 3 - PERIODO IN CUI E' CONSENTITO IL PRELIEVO

La derivazione sarà esercitata tutto l'anno.

Art. 4 - LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

1. L'opera di presa è costituita da un impianto di pompaggio che consta di due pompe (una in funzione ed una di riserva, in caso di guasto della prima) montate su unica base di fondazione in profilato metallico galleggiante sull'acqua, di dimensioni 4x4 metri. L'impianto di pompaggio è ubicato in corrispondenza del mappale 4 del Foglio 32 del comune censuario di Peschiera Borromeo.
2. Tale opera deve essere conforme a quella indicata nella relazione tecnica datata luglio 2005, firmata dal Dott. Geol. Franco Zucchi e integrata in data 9.11.2005, che è parte integrante del presente disciplinare e che è conservata dalla Provincia di Milano, fatto salvo quei lievi adattamenti non sostanziali alle condizioni dei luoghi che si rendessero necessari e che dovranno essere comunicati alla Provincia di Milano - di seguito autorità concedente -.

Handwritten signatures and notes on the right margin.



Art. 5 - QUANTITA' D'ACQUA PRELEVATA IN BASE ALLA QUALE E' STABILITO IL CANONE

La quantità d'acqua prelevata in base alla quale è stabilito il canone è pari alla portata media di concessione e quindi a mod. 0,003 (0,3 l/sec.) - (10.000 mc/anno - un modulo industriale è pari a 3.000.000 mc/anno).

Art. 6 - DENUNCE ANNUALI DELLE ACQUE DERIVATE E MISURATORI DI PORTATA

1. Il concessionario ha l'obbligo:
 - a) di installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati;
 - b) di trasmettere all'autorità concedente la denuncia annuale dei risultati e delle misurazioni delle portate e dei volumi d'acqua derivati.
2. Il concessionario dovrà installare i dispositivi di cui al punto 1, lettera a), qualora gli stessi non siano già presenti, entro 90 giorni dalla data di notifica della concessione secondo le eventuali prescrizioni dell'autorità concedente.
3. Il punto di funzionamento della pompa installata, definito dall'intersezione tra la curva dell'impianto e la curva caratteristica della pompa, deve essere fissato in modo da non superare, complessivamente, la portata di concessione.
4. Il concessionario per effettuare la denuncia annuale di cui al punto 1, lettera b), fino a diversa disposizione della Giunta regionale, dovrà utilizzare le schede di cui all'allegato "A" della d.g.r. 26 gennaio 2001 - N. 7/3235.
5. Fino a diversa disposizione della Giunta regionale, il termine per la presentazione delle denunce annuali delle misurazioni delle portate e dei volumi d'acqua derivati relativi all'anno precedente è fissato al 31 marzo di ogni anno (come da deliberazione di Giunta Regionale n. 12194 in data 21 febbraio 2003).
6. L'inadempienza del concessionario in ordine all'installazione degli strumenti di misura può comportare la decadenza della concessione di cui all'art. 18, lettera c), del presente disciplinare.
7. Ai soggetti che violano le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 133, comma 8, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 - MODALITÀ DI RESTITUZIONE DELLE ACQUE/SCARICO

L'impianto di trattamento e recupero macerie e l'impianto di lavaggio dei terreni da bonificare non prevedono restituzioni delle acque a valle dell'utilizzo oggetto della concessione.

Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE / OBBLIGHI ITTIOGENICI

1. Il concessionario non dovrà compromettere la qualità ambientale del corpo idrico derivato né alterare in alcun modo manufatti idraulici di derivazione, ponti e attraversamenti, caselli idraulici di pertinenza ed ogni altro manufatto idraulico che richiami i modelli storicamente utilizzati per l'attività irrigua e/o di regimazione delle acque sul territorio del Parco Agricolo Sud Milano ed ogni altra emergenza architettonica o archeologica.
2. L'autorità concedente si riserva la facoltà di regolare l'utenza imponendo le misure necessarie ad assicurare l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica del lago freatico.
3. Il concessionario, allo scopo di evitare l'eventuale e accidentale aspirazione del pesce dal laghetto, dovrà installare una retina a maglie strette (mm. 2-4 di lato) sulla tubazione di presa della pompa.
4. Il manufatto di cui al punto 2, qualora non sia già presente, dovrà essere posizionato entro 30 giorni dal rilascio della concessione. Dell'avvenuta installazione dovrà esserne data comunicazione per iscritto all'Autorità concedente.

Stefano
 Stefano
 Stefano



5. Il concessionario, quale obbligo ittiogenico, a fronte della mera sottrazione d'acqua, deve corrispondere una somma annua di € 40,00, che è pari al valore economico odierno di 250 soggetti di trota fario di cm. 9-12. Tale introito sarà vincolato ad interventi di recupero ittiofaunistico.

Art. 9 - CONDIZIONI GENERALI DELLA DERIVAZIONE

1. La concessione è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua. L'autorità concedente non è pertanto tenuta a garantire per la durata della concessione la reale presenza nel corpo idrico della portata concessa. La carenza idrica, che dovesse dipendere da cause naturali, dovrà essere sopportata dal concessionario, senza che questi possa muovere pretese o chiedere indennizzi all'Ente concedente o alla Pubblica Amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causata dalla ridotta disponibilità della risorsa.
2. La carenza idrica, che dovesse dipendere da provvedimenti eccezionali d'emergenza adottati dalla Pubblica Amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrologico del territorio, non farà nascere alcun diritto ad indennizzo da parte dell'autorità concedente e da parte della Pubblica Amministrazione.
3. L'autorità concedente non garantisce neppure la natura dell'acqua e, pertanto, non risponde se questa presenti caratteristiche e composizione incompatibili con l'uso concesso.
4. Solo nell'ipotesi in cui il regime del corpo idrico venga permanentemente modificato dalla realizzazione, da parte della Pubblica Amministrazione, di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, il concessionario avrà diritto ad un'indennità, alle condizioni stabilite dall'art. 48 del R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 - DOVERI GENERALI DEL CONCESSIONARIO NELL'ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE.

1. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo da parte dell'autorità concedente e da parte della Pubblica Amministrazione ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti di terzi ivi inclusi quelli degli altri utenti.
2. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della derivazione concessa.
3. Il concessionario della derivazione ha il dovere di esercitare con diligenza l'utenza idrica ed in particolare è obbligato a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta e derivazione.
4. Il titolare della derivazione deve installare in prossimità dell'opera di presa un apposito cartello con una sintesi dei dati principali della concessione (desumibili dall'art. 8, comma 1 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 - N. 2).
5. Il concessionario dovrà installare il cartello di cui al punto 4 entro 90 giorni dalla data di notifica della concessione.

Art. 11 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

1. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del corso d'acqua derivato, anche se il bisogno di dette opere sarà accertato dopo il rilascio della concessione.
2. Il concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o del bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti da terzi in tempo anteriore alla concessione.
3. Il concessionario assume, inoltre, tutte le spese dipendenti dalla concessione e ad essa connesse, oltre a quelle indicate agli articoli 22 e 23 del presente disciplinare.



Art. 12 - VIGILANZA

1. Il concessionario è tenuto, a norma delle vigenti leggi, a garantire all'autorità concedente l'accesso ai luoghi e a supportarne l'attività di verifica del rispetto delle portate concesse.
2. Il titolare della concessione si impegna, inoltre, ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'autorità concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'autorità concedente ritenesse necessari per il monitoraggio delle acque.

Art. 13 - VARIANTI ALLA CONCESSIONE

Il concessionario d'acqua pubblica deve presentare all'autorità concedente apposita domanda qualora intenda variare le opere o le condizioni d'esercizio della derivazione.

1. La domanda è presentata e istruita secondo la disciplina stabilita per le ordinarie domande di nuove concessioni nel caso comporti:
 - a) modificazioni sostanziali delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione o della loro ubicazione;
 - b) una diversa destinazione d'uso della risorsa, ovvero un nuovo utilizzo della risorsa che a sua volta comporti una modifica delle opere di derivazione e una significativa variazione qualitativa e/o quantitativa delle acque restituite;
 - c) un aumento della quantità di acqua prelevata che renda necessaria la valutazione dell'interesse dei terzi, l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, la verifica delle condizioni idrauliche del corso d'acqua interessato dalle opere di derivazione ovvero delle condizioni di rischio idraulico.
2. Le varianti non riconducibili alle ipotesi di cui al punto 1 del presente articolo sono considerate varianti non sostanziali e sono istruite secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 26 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 - N. 2.

Art. 14 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Non possono essere eseguite senza previa autorizzazione da parte dell'autorità concedente, le opere e gli atti elencati all'articolo 217 del r.d. 1775/1933 e gli altri interventi di manutenzione straordinaria che non incidono in alcun modo sulla consistenza e sulla sagoma delle opere di derivazione e che non modificano gli elementi contenuti nel disciplinare di concessione e/o nel progetto esecutivo approvato e collaudato ovvero le condizioni d'esercizio della concessione.
2. Il concessionario proponente gli interventi di cui al punto 1 deve trasmettere all'autorità concedente, con congruo anticipo rispetto al periodo previsto per l'attuazione dei lavori, una relazione tecnica supportata da disegni di consistenza, commisurata all'entità degli interventi proposti.

Art. 15 - TRASFERIMENTO DI UTENZA

1. Non è ammessa la cessione delle utenze, né in tutto né parzialmente, senza il preventivo nulla-osta da rilasciarsi da parte dell'autorità concedente. La richiesta di nulla-osta deve essere accompagnata dall'illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dall'indicazione delle condizioni e patti in base ai quali è effettuata.
2. Il nuovo concessionario non sarà riconosciuto come titolare dell'utenza se non quando abbia prodotto all'autorità concedente l'atto traslativo in copia conforme all'originale.
3. Al nuovo concessionario sono applicabili tutte le disposizioni dell'originario decreto di concessione e del relativo disciplinare. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

Art. 16 - CAUSE DI ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione d'acqua pubblica si estingue nei seguenti casi:



- a) mancata presentazione della domanda di rinnovo entro il termine di cui all'art. 30 comma 2 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 - N. 2, con estinzione a far data dal giorno successivo a quello di scadenza;
- b) rinuncia da parte del titolare della concessione di cui all'articolo 17 del presente disciplinare;
- c) decadenza della concessione di cui all'articolo 18 del presente disciplinare;
- d) revoca da parte dell'autorità concedente di cui all'articolo 19 del presente disciplinare.

Art. 17 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario di acqua pubblica può rinunciare alla concessione mediante comunicazione scritta da notificarsi all'autorità concedente, contenente, oltre ai dati identificativi della concessione, una dichiarazione relativa allo stato di consistenza di tutte le opere di derivazione. Il titolare della derivazione, qualora la struttura della derivazione lo consenta, può anche rinunciare solo parzialmente alla concessione.
2. L'obbligo di pagamento del canone di concessione cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Art. 18 – DECADENZA DAL DIRITTO DI DERIVARE ED UTILIZZARE L'ACQUA CONCESSA

1. E' in facoltà dell'autorità concedente di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa:
 - a) per il mancato esercizio della concessione per un triennio consecutivo;
 - b) per il cattivo uso della risorsa in relazione ai fini dell'utilizzazione ovvero per un uso diverso da quello oggetto di concessione;
 - c) per il mancato rispetto delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione, ivi compresi la mancata installazione o manutenzione, o comunque il cattivo funzionamento dei misuratori di portata e di volume di prelievo sulle opere di captazione;
 - d) abimale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
 - e) per mancato pagamento, o pagamento parziale, di due annualità consecutive del canone;
 - f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;
 - g) per cessione dell'utenza effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 15 del presente disciplinare;
 - h) per sub-concessione a terzi anche parziale.
2. Nei casi di decadenza, l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità che è in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza.

Art. 19 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere oggetto di revoca anche parziale da parte dell'autorità concedente, in qualunque momento, qualora venga accertata la sopravvenuta incompatibilità della concessione con gli obiettivi di qualità e di valorizzazione del corpo idrico interessato.
2. La revoca non dà luogo a corresponsione di indennizzo, fatta salva la riduzione del canone di concessione in caso di revoca parziale.

Art. 20 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione e' accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 10.08.1999, giorno in cui è entrato in vigore con D.P.R. n. 238 del 18.02.1999 il "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994 n. 36 in materia di risorse idriche", e cioè sino al 9 agosto 2029.

Stefano Longoni
 P. Rossi / P. Rossi



2. Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, la stessa risulti conforme alla pianificazione regionale in materia e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potrà essere rinnovata, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.

Art. 21 - OPERE DELLA DERIVAZIONE ALLA CESSAZIONE DELL'UTENZA

Nel caso di estinzione della concessione lo Stato, oltre al diritto di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, ha il potere di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Art. 22 - CANONE

1. Il concessionario corrisponderà i canoni per l'uso delle acque alla Regione Lombardia. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge Regionale 17 dicembre 2001 n. 26, i canoni annui devono essere versati anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno solare di riferimento. Il canone di concessione per le derivazioni di acque pubbliche, aggiornato periodicamente secondo la disciplina vigente, sarà determinato dalla somma del canone erariale e dell'addizionale regionale (pari al 10% del canone erariale, ai sensi della l.r. 8.4.1995 n. 19) qualora sia dovuta (in aderenza alle disposizioni contenute all'articolo 96, commi 1 e 5 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10). Relativamente all'anno 2006 detto canone sarà di Euro 1987,55.
2. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone anche se non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte delle acque oggetto della concessione, salvo il diritto di rinuncia di cui all'art. 17 del presente disciplinare.

Art. 23 - PAGAMENTI E DEPOSITI

1. All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:
 - a) il versamento della somma di € 77,47 sul c/c postale n. 52889201 intestato a: Amministrazione Provinciale di Milano - Servizio Tesoreria - Via Vivaio 1 - 20122 Milano per le spese di istruttoria, ai sensi della Legge 15 novembre 1973, n. 765, come da quietanza in data 08.07.2005;
 - b) il versamento della somma di € 48,86 sul c/c postale n. 37700697 intestato a: Tesoreria della Regione Lombardia - via G.B. Pirelli 12 - 20124 Milano come risulta da quietanza in data 28.10.2005, quale contributo idrografico ai sensi dell'art. 7 comma 3 del R.D. 1775/1933 e successive modifiche;
 - c) il versamento della somma di € 993,77 pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che verrà ad assumere per effetto della concessione, mediante deposito cauzionale presso la Banca Intesa S.p.A. a favore della Provincia di Milano - Direzione Centrale Risorse Ambientali, come risulta dalla quietanza in data 13.06.2006, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione;
 - d) il pagamento del canone dovuto per l'anno 2006 sul c/c postale n. 26441204, come dalla seguente quietanza intestata a: Tesoreria della Regione Lombardia - via G.B. Pirelli 12 - 20124 Milano:
 - 2006: € 1.806,86 quietanza in data 02.03.2006;
 - 2006: € 180,69 quietanza in data 19.06.2006.
 - e) il versamento della somma di € 9.529,65 sul c/c postale n. 26441204 intestato a: Tesoreria della Regione Lombardia - via G.B. Pirelli 12 - 20124 Milano come risulta da quietanza in data 19.06.2006, quale conguaglio dei canoni dovuti per gli anni 2001/2006;
 - f) il versamento della somma di € 301,85 a favore dell'Amministrazione Provinciale di per le spese di registrazione del disciplinare presso l'Agenzia delle Entrate di Milano, come da quietanza in data 19.06.2006;

Stefania Manfredini
 Responsabile Tesoreria

g) il versamento della somma di € 63,76 sul c/c postale n. 12085213 intestato a BURL - La Tipografica Varese S.p.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese per la pubblicazione dell'avviso relativo al rilascio della concessione, come da quietanza in data 19.06.2006;

2. La somma annua da corrispondere quale obbligo ittiogenico, di cui alla d.g.r. n° 7/16065 del 23.01.2004, indicata nell'art. 8 del presente disciplinare, dovrà essere versata secondo le modalità che verranno comunicate dal Servizio Gestione Attività Venatoria e Piscatoria della Provincia di Milano.
3. Restano a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla concessione per: la copia degli atti, i disegni, le stampe, ecc..

Art. 24 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.D. 1775/1933 e delle relative norme regolamentari nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti l'igiene, la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle acque dall'inquinamento (D.L.gs.152/2006), per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici (L. 36/1994 e successive modificazioni ed integrazioni).

2. Il concessionario è tenuto inoltre ad adeguarsi alle previsioni del Piano di Tutela delle Acque (PTUA) approvato con Delibera di Giunta n. 2244 del 29 marzo 2006, qualora l'utenza si ponga in contrasto con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Art. 25 - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede legale in comune di Milano via G. Donizetti, 19.

Milano, 27 giugno 2006

PER ACCETTAZIONE

Stefano Guido Giovanni Magnoni

IL DIRETTORE DEL SETTORE
RISORSE IDRICHE E CAVE

(Dott. Rodolfo Ferrari)

Rodolfo Ferrari

IO SOTTOSCRITTO DOTT. RODOLFO FERRARI IN QUALITÀ DI DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE IDRICHE E CAVE DICHIARO CHE IL SIG. STEFANO GUIDO GIOVANNI MAGNONI NATO A ROMA IN DATA 07.09.1937 DA ME IDENTIFICATO CON DOCUMENTO C.I. N° AG 8250344 EMESSO DA COMUNE DI MILANO IL 16.07.2001 HA FIRMATO IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO IN FINE AL SOPRA ESTESO DISCIPLINARE E SUL MARGINE DI OGNI FOGLIO.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
RISORSE IDRICHE E CAVE

(Dott. Rodolfo Ferrari)

Rodolfo Ferrari



RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Presidente della Provincia di Milano, io sottoscritto (Roberto Pirevano)

-----Messo Notificatore, ho notificato un esemplare del
retroesteso atto a:

EUREKO SRL
Via G. Donizetti, 49
20122 Milano

